

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VERBALE

Oggetto: Incontro tra CGIL, CISL e UIL e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento amministrativo sulla bozza di regolamento di attuazione della legge 189/2002.

In data 6 febbraio 2003, ore 11,00 è iniziato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Coordinamento Amministrativo - un incontro con le Associazioni sindacali sulla bozza di regolamento di cui all'oggetto.

Le confederazioni sindacali hanno fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un documento in cui, si elencano delle proposte da inserire nella bozza di regolamento di attuazione della legge 189/2002.

A seguito dell'esame congiunto del documento (contenente 30 proposte) la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accolto, nella prima fase di discussione, la quasi totalità delle richieste delle associazioni sindacali, precisamente:

A) stabilità del soggiorno, della presenza sul territorio nazionale e sicurezza del rinnovo del permesso di soggiorno

- **punti 2 e 3:** ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessaria la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico (nuovo art. 13 comma 2 del DPR n. 394/99);
- **punto 6:** si concorda sulla conservazione del comma 4, art. 13 DPR n. 394/99 relativo alle conseguenze sul rinnovo e sulla proroga del permesso di soggiorno derivanti da lunghe ed ingiustificate interruzioni della permanenza sul territorio nazionale;
- **punto 8:** in caso di richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno è prevista la presentazione del passaporto o documento equipollente (art. 9, comma 3, lett. a) DPR n. 394/99);

B) Diritto all'unità familiare

- **punto 2:** l'attestazione dell'autenticità della traduzione in lingua italiana della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza che lo straniero è fatta dai consolati italiani (art. 5, comma 7, lett.a) DPR n. 394/99);
- **punto 3:** l'idoneità dell'alloggio può essere dimostrata presentando il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio (art. 5, comma 7, lett.b) DPR n. 394/99);
- **punto 4:** il consenso del titolare dell'alloggio è richiesto esclusivamente nel caso di un figlio inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori (T.U. art. 29, comma 3, lettera a);

C Minori

Con riguardo alla parte che si occupa dei minori di età si precisa che le questioni sollevate erano già state oggetto di studio nella fase di stesura del regolamento.

In particolare il problema riguardante il destino di tali minori al compimento della maggiore età, sia con riferimento ai minori non accompagnati (clandestini), sia per i minori che dovrebbero uscire dal permesso di soggiorno del genitore.

- **punto 1:** Per quest'ultima categoria la legge è precisa in quanto le ipotesi previste dall'art. 32 del T.U. soddisfano le richieste formulate dai sindacati in particolare, derogandosi ai requisiti di cui all'art. 23 del vecchio testo è chiaro che il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dalla dimostrazione di una attuale attività lavorativa e si basa sulla mera finalità di ricerca di una occupazione. Che non sia necessaria l'attuale possesso di un' occupazione è poi sistematicamente dimostrato dal combinato disposto del co. 1 e 1 bis, posto che il co. 1 evidenzia la differenza tra il concetto di accesso al lavoro e quello di lavoro subordinato o autonomo con carattere di effettività;
- **punto 2:** ipotesi già disciplinata dall'art. 32 del TU;
- **punti 3, 4:** Con riferimento, invece, alla categoria dei minori non accompagnati, ad oggi l'articolo 32, co. 1 bis del T.U. (introdotto dalla c.d. legge Bossi-Fini), riconosce la possibilità di rilascio, alternativamente, o di un permesso di studio o di un permesso di lavoro subordinato o autonomo. La novella introdotta con la legge "Bossi-Fini" pone come condizione per il rilascio che, da un lato, non deve essere intervenuto un provvedimento di espulsione da parte del Comitato dei Minori, e, dall'altro, la partecipazione ad un progetto di integrazione civile e sociale per un periodo non inferiore a due anni. Per rendere percorribile questa strada anche a quei minori che, avendo superato il 16 anno, rischierebbero di rimanerne fuori, in sede di regolamento sarà proposta l'introduzione di un permesso c.d. di "solidarietà".
E' quindi concettualmente chiaro che, come osservato nella proposta dei sindacati, non è necessario a tal fine un provvedimento di affidamento in senso tecnico richiesto soltanto dal 1° comma del medesimo articolo;
- **punto 5:** quanto alla partecipazione dei servizi sociali alla verifica della condizioni di legge si evidenzia che i servizi sociali, pur non avendo potere decisionale, intervengono in un' ottica consultiva;
- **punto 6:** non è invece accoglibile la proposta di attribuire al questore il potere di attribuire condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla legge trattandosi di richiesta chiaramente *contra lege*
- **punto 7:** ad oggi è già così

D) Carta di soggiorno

- **punto 1:** per il rilascio della carta di soggiorno si deve esibire il passaporto o documento equipollente o documento di identificazione rilasciata dall'autorità italiana (art. 16, comma 3, lett. a) DPR n. 394/99);
- **punto 2** la carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi è rilasciata a seguito della dimostrazione dell'esistenza di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri familiari (art. 9, comma 1, T.U. 286/98);
- **punto 3:** soppressione della vidimazione.

E) Accesso al permesso di soggiorno per lavoro subordinato

- **punto 1:** i decreti flussi possono contenere delle quote da riservare agli stranieri che hanno conseguito un titolo di studio in Italia, (art. 14, comma ter, bozza DPR n. 394/99).

F) conversione dei permessi di soggiorno per studio

- **punto 1:** la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, (bozza DPR n. 394/99 art. 14 comma 4 bis).

G) Conversione dei permessi di soggiorno in permessi di soggiorno per lavoro autonomo

- **punto 1:** si accoglie l'interesse espresso nella proposta, ove necessario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si impegna, ad elaborare una formulazione che tenga conto dell'esigenza espressa dai sindacati.

H) Rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno

- **punto 1:** nell'attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, lo sportello unico per l'immigrazione apporrà sul vecchio permesso di soggiorno un timbro con la dicitura "permesso in fase di rinnovo".

I) Tutela della salute

- **punto 1:** la durata dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, esclusivamente per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione esecutiva; (DPR n.394/99 comma 4 art. 42).

L) Iscrizione liste di collocamento

- **punto 1:** si utilizza la nuova dizione relativa alla struttura che sostituisce l'ufficio di collocamento.

M) Iscrizione anagrafica

- **punto 1:** la scadenza del permesso di soggiorno non deve incidere sulla iscrizione anagrafica, quest'ultima cesserà esclusivamente per mancato rinnovo, revoca, o annullamento del permesso di

soggiorno ovvero a seguito di provvedimento di espulsione (bozza DPR n. 394/99 comma 1 art. 15).

Saranno oggetto di una più approfondita riflessione nella riunione che si terrà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'11 febbraio 2003, i punti:

- **punto 1:** problema relativo al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 22 comma 11 T.U., nonché all'art. 36 comma 4 DPR n. 394/99, con particolare riferimento alla sua durata;
- **punto 4:** richiesta di una maggiore chiarificazione relativamente al rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'art. 13 comma 2 DPR n.394/99;
- **punto 7:** possibilità di previsione di rinnovo automatico di permesso di soggiorno in caso di regolare permanenza in Italia;
- **punto 9:** dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo tramite contratto di affitto di qualsiasi tipo o durata, ovvero tramite dichiarazione di garanzia o di ospitalità di terzi;

La riunione è terminata alle 14,00

Rappresentante CGIL

Sig. Pietro Soldini

Rappresentante CISL

Sig. Oberdan Ciucci

Rappresentante UIL

Sig. Giuseppe Casucci

Dirigente Generale Presidenza del Consiglio

Dott. Donato Attubato